



COMUNE DI GENOVA

127 0 0 - DIREZIONE POLITICHE DELLE ENTRATE
Proposta di Deliberazione N. 2023-DL-100 del 13/04/2023

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2023

Il Presidente pone in discussione la proposta di Giunta n. 21 del 25 maggio 2023;

Su proposta dell'Assessore a Bilancio, Lavori Pubblici, Opere strategiche infrastrutturali, Rapporti con i Municipi Pietro Piciocchi, di concerto con l'Assessore ai Trasporti, Mobilità Integrata, Ambiente, Rifiuti, Animali, Energia Matteo Campora;

Visto l'articolo 42, comma 2, lettera f) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi;

Visto l'articolo 149 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa i principi generali in materia di finanza propria e derivata degli enti locali;

Visto l'art. 1, commi da 158 a 171 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di tributi locali;

Visto l'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo cui i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Vista la Legge 27 luglio 2000, n. 212 recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente e s.m.i;

Visto l'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 che stabilisce che gli Enti locali possano deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate entro la data di approvazione del bilancio di previsione e dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine predetto, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'articolo 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre come termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;

Visto l'art 3, comma 5-quinquies del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, come modificato dalla [Legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15](#), che stabilisce che a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'[articolo 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), possano approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

Visto il Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 che, all'art. 43, comma 11 modifica l'articolo 3, comma 5-quinquies del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, che stabilisce che nel caso in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, delle tariffe e regolamenti della TARI coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione e che in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

Visto l'art. 1, comma 775 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 che ha prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 al 30 aprile 2023, visto altresì l'ulteriore differimento del termine di approvazione al 31 maggio 2023 che la Conferenza Stato Città ha stabilito in data 18 aprile 2023;

Visto il comma 639 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i. che ha istituito in tutti i Comuni del territorio nazionale l'Imposta Unica Comunale (IUC), a decorrere dal 1 gennaio 2014, la cui componente TARI è finalizzata a finanziare integralmente i costi connessi alla gestione del ciclo dei rifiuti;

Preso atto che con l'art. 1, commi 738 e 780 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, sono abrogati il comma 639 ed i commi successivi dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'Imposta Comunale Unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 22 luglio 2014 con cui è stato approvato il Regolamento per la disciplina della TARI e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 1, commi 639 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che disciplinano la TARI, dovuta da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

Rilevato che la TARI, ai sensi del comma 650 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;

Visti i commi da 651 a 654 dell'art. 1, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 che dettano disposizioni per la determinazione delle tariffe;

Preso atto che, in base a quanto previsto dal comma 654, del sopra citato art. 1, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, con esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Rilevato che, in base a quanto previsto dal comma 683 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il Piano Economico Finanziario (P.E.F.), con cui vengono determinati i costi del servizio, è redatto dal soggetto gestore del servizio di raccolta e smaltimento e dal soggetto gestore delle tariffe e del rapporto con gli utenti;

Preso atto che, per il Comune di Genova, il soggetto gestore dell'intero ciclo dei rifiuti è l'Azienda Multiservizi Igiene Urbana Genova S.p.A. (A.M.I.U.) in quanto la Città Metropolitana, ai sensi della Legge Regionale 24 febbraio 2014, ha provveduto, con Deliberazione del Consiglio Metropolitanano n. 19/2020, ad affidare ad AMIU, con decorrenza dal 1 gennaio 2021, il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti nel Bacino del Genovesato, composto da 31 Comuni tra i quali rientra anche il Comune di Genova;

Preso atto che il soggetto gestore delle tariffe e del rapporto con gli utenti è il Comune di Genova;

Rilevato che l'articolo 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti urbani;

Preso atto che ARERA con la deliberazione n. 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019, ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, attraverso il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR);

Preso atto inoltre che ARERA con deliberazione del 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF ha approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

Preso atto altresì che la citata deliberazione individua il nuovo metodo per la costruzione del P.E.F. denominato Metodo Tariffario del Servizio Integrato di Gestione dei rifiuti (MTR-2), innovando rispetto al perimetro gestionale, ai limiti di crescita delle tariffe ed alle modalità di determinazione dei costi;

Dato atto che ARERA con deliberazione del 9 maggio n. 198/2023/R/RIF, ha approvato la predisposizione tariffaria, riferita al periodo 2022-2025 proposta dalla Città Metropolitana di Genova per il servizio di gestione integrata dei rifiuti sul territorio del Comune di Genova;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la tariffa complessiva è composta da una parte fissa e da una parte variabile e che tale ripartizione tra parte fissa e parte variabile indicata nel P.E.F. è pari al 40,39% per la parte fissa ed al 59,61% per la parte variabile

(sulla base dell'equivalenza definita dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, allegato 1, punto 3 e di quanto stabilito nelle citate deliberazioni ARERA n. 443/2019/R/RIF e 363/2021/R/RIF);

Ritenuto opportuno confermare, per l'anno 2023, la ripartizione dei costi pari al:

- 56% per le utenze domestiche;
- 44% per le utenze non domestiche;

Considerato che, con riferimento all'ingente debito accumulato dal Comune di Genova nei confronti di AMIU per il periodo 2014/2017, devono trovare piena applicazione i principi stabiliti dalla Sezione Regionale di Controllo per la Liguria della Corte dei Conti, con deliberazione n. 127/2020/PRSE del 29 dicembre 2020, al fine di assicurare il riequilibrio strutturale del sistema tariffario vigente nel Comune di Genova;

Considerato che la valutazione della Sezione muove dalla fondamentale constatazione secondo cui: *“La definizione del gettito della TARI si fonda sul principio di obbligatoria e integrale copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti, sia di investimento che di esercizio (art. 2, comma 2, DPR n. 158 del 1999, richiamato dall'art. 1, comma 651, della Legge n. 147 del 2013, istitutiva del tributo) ...”*;

Rilevato, per l'effetto, che la Sezione ha ravvisato la necessità che: *“il Comune di Genova assicuri, da un lato, la sostenibilità economico-finanziaria della gestione del servizio rifiuti e, dall'altro, l'adozione di un sistema tariffario che garantisca la copertura di tutti i costi di gestione, a cui non possono prestare ordinario soccorso le risorse del bilancio (utilizzabili solo per ristorare eventuali contingenti situazioni di difficoltà economica o sociale).”*;

Rilevato, in particolare, che, sotto il primo profilo, la Sezione ha ritenuto necessaria l'adozione di azioni tese a razionalizzare, per quanto possibile, il costo del servizio erogato da A.M.I.U. e che, per quanto riguarda il secondo aspetto, ha invece richiamato il Comune di Genova all'obbligo di ricondurre le esenzioni e le riduzioni consentite dall'art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013 (cosiddette riduzioni atipiche) *“nell'alveo che è loro proprio, vale a dire la copertura, con risorse di bilancio del Comune, di contingenti ed estemporanee situazioni di difficoltà economica o sociale”*;

Evinto dai rilevati della Sezione che la disciplina degli oneri di gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti ancorata al principio comunitario del “chi inquina paga”, comporta, da un lato la copertura dei costi del servizio con la tariffa pagata dagli utenti beneficiari, senza l'intervento strutturale della fiscalità generale, dall'altro la necessità di ricomprendere nella tariffa annuale anche una quota del piano di rientro del debito riferito al periodo 2014/2017;

Ritenuto opportuno, in applicazione dell'art. 1, comma 658 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, come recepito dall'art. 8, del Regolamento per la disciplina della TARI, assicurare alle utenze domestiche una riduzione per la raccolta differenziata che prevede:

- riduzione della parte variabile della tariffa delle utenze domestiche pari al 56% dei ricavi da raccolta differenziata e riciclo, ovvero pari all'incidenza percentuale di tale tipologia di utenza nella ripartizione del gettito;

- conseguente rimodulazione della ripartizione tra parte fissa e parte variabile all'interno delle due categorie di utenza ferma restando la ripartizione della tariffa globale tra parte fissa e parte variabile quantificata dal PEF;

Dato atto che tale rimodulazione risulta essere la seguente:

- parte fissa utenze domestiche 40,96%
- parte variabile utenze domestiche 59,04%
- parte fissa utenze non domestiche 39,67%
- parte variabile utenze non domestiche 60,33%

Ritenuto opportuno, ai sensi dell'art. 20 del Regolamento per la disciplina della TARI, confermare le agevolazioni previste per le utenze domestiche che effettuano compostaggio domestico e conferiscono alle isole ecologiche ed altri punti di raccolta rifiuti destinati al riciclo secondo i criteri, le modalità e la quantificazione indicati negli allegati "A" e "B", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto opportuno stabilire che per i campeggi la superficie assoggettata a tassazione è individuata facendo riferimento alla superficie mediamente utilizzabile per lo stazionamento dei veicoli ricreativi ovvero delle diverse strutture amovibili utilizzate dai campeggiatori con la conseguenza che; *i*) l'area imponibile di ogni singola piazzola è determinata per le piazzole di superficie fino a 25 m² in base alla puntuale misurazione della piazzola stessa; *ii*) per le piazzole di superficie compresa tra 25 e 35 m² la superficie tassabile è individuata nella misura fissa pari a 25 m²; *iii*) per le piazzole di superficie superiore a 35 m² l'area imponibile è ridotta del 25%;

Rilevato che l'art. 21 del Regolamento per la disciplina della TARI prevede un'agevolazione a favore di soggetti in grave disagio economico e che verrà finanziata con risorse diverse dai proventi del tributo;

Considerato opportuno confermare per l'anno 2023 un'agevolazione per le utenze non domestiche di euro 800.000,00, importo pari all'esenzione dalla tassa per i locali utilizzati dall'Amministrazione Comunale per funzioni istituzionali direttamente gestiti, tale agevolazione è iscritta a bilancio di previsione 2023 e la relativa copertura finanziaria è assicurata con risorse diverse dai proventi del tributo;

Considerato che tra i rifiuti urbani la parte organica costituisce l'elemento più critico per quanto concerne lo smaltimento;

Dato atto che le seguenti categorie di utenza non domestica: categoria 22 ristoranti, trattorie, osterie - categoria 23 mense, birrerie, hamburgerie - categoria 24 bar, caffè, pasticcerie - categoria 271 pescherie, fiori e piante, pizza al taglio - categoria 272 ortofrutta - categoria 29 banchi di mercato di generi alimentari, rappresentano i maggiori produttori di rifiuto organico;

Considerato, che come negli anni precedenti, l'Amministrazione prosegue nello sviluppo di progetti volti ad incentivare la raccolta differenziata dell'organico per cui è ipotizzabile una diminuzione dell'apporto di frazione umida nei rifiuti indifferenziati soprattutto da parte delle categorie di utenza sopra indicate;

Valutato, in conseguenza, di stabilire, per le categorie sopra indicate, di mantenere invariato il coefficiente Kc (coefficiente potenziale di produzione) e prevedere un coefficiente Kd (coefficiente di produzione Kg/m² anno) inferiore a quelli previsti dall'allegato 4a del D.P.R. 27 aprile 1999, n.158, in applicazione della seconda parte del comma 652 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce la possibilità del Comune di prevedere l'adozione di coefficienti, di cui alle tabelle 2, 3a, 4a e 4b dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50%;

Ritenuto, pertanto, di confermare anche per il 2023 i coefficienti nella misura indicata dallo schema allegato "1", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso atto, in conseguenza, che le tariffe da applicare ad ogni singola categoria di utenza non domestica e domestica sono indicate nell'allegato "2", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Rilevato che l'art. 15 bis del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, ha innovato l'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 introducendo il comma 15-ter con cui viene stabilito che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, i versamenti TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base delle tariffe approvate per l'anno precedente, mentre per i versamenti in scadenza dopo il 1° dicembre si applicano le tariffe TARI approvate per l'anno di competenza, con meccanismo di saldo e conguaglio su quanto già versato;

Rilevato altresì che i versamenti TARI la cui scadenza è fissata dal Comune in data successiva al 1° dicembre devono essere effettuati sulla base degli atti (regolamenti e determinazione delle tariffe), inviati al Ministero dell'Economia e delle Finanze, come previsto dall'art. 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, modificato dall'art. 15-bis del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, entro il 14 ottobre e pubblicati sul sito www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre;

Rilevato che gli atti relativi a TARI, come confermato dalla circolare del MEF n. 2/DF, acquistano efficacia dalla data di pubblicazione sul citato sito del MEF e che in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

Preso atto che i termini per il versamento sono fissati dall'art. 29 "Riscossione e versamenti" del Regolamento per la disciplina della TARI;

Valutato opportuno dare atto dell'ampia possibilità di rateizzazione anche sui versamenti ordinari, prevista dall'art. 34 del vigente regolamento TARI e dal vigente Regolamento delle Entrate del Comune di Genova;

Viste le deliberazioni ARERA n. 444/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019, che detta disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti ed assimilati e definisce i contenuti informativi delle comunicazioni agli utenti e degli avvisi di pagamento (TITR) e n. 15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022, che detta disposizioni in materia di qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF);

Visto il protocollo di intesa con le parti sociali conservato agli atti d'ufficio;

Preso atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Antonella Bianchi, che è incaricata di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento;

Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio competente, attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, primo comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. ed allegato alla proposta di deliberazione;

Attesa la necessità di acquisire il parere di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile di ragioneria ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i, considerato che il presente provvedimento comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

La Giunta
PROPONE
Al Consiglio Comunale

- 1) di ottemperare alle prescrizioni rese dalla Corte dei Conti, Sezione di Controllo della Regione Liguria, con deliberazione n. 127/2020/PRSE del 29.12.2020;
- 2) di stabilire che la ripartizione dei costi da coprire integralmente con la tariffa è confermata nella misura del 56% per le utenze domestiche e del 44% per le utenze non domestiche;
- 3) di approvare i coefficienti Ka e Kc (coefficienti potenziali di produzione), Kb e Kd (coefficienti di produzione Kg/m² anno) nella misura indicata dall'allegato "1", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 4) di approvare le tariffe da applicare ad ogni singola categoria di utenza domestica e non domestica come indicate nell'allegato "2", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 5) di stabilire che, per l'anno 2023, l'agevolazione per la raccolta differenziata alle utenze domestiche è effettuata attraverso un abbattimento della parte variabile della relativa tariffa pari al 56% dei ricavi da raccolta differenziata e riciclo, ossia pari all'incidenza percentuale di tali utenze nella ripartizione del gettito 2023;
- 6) di dare atto che l'agevolazione di cui al punto precedente comporta la seguente rimodulazione, tra utenze domestiche e utenze non domestiche, della ripartizione percentuale tra parte fissa e parte variabile:
 - parte fissa utenze domestiche 40,96%
 - parte variabile utenze domestiche 59,04%

- parte fissa utenze non domestiche 39,67%
- parte variabile utenze non domestiche 60,33%

- 7) di stabilire, per l'anno 2023 le agevolazioni previste per i cittadini che effettuano compostaggio domestico e conferiscono alle isole ecologiche rifiuti destinati al riciclo applicando i criteri, le modalità e le quantificazioni delle agevolazioni indicati negli allegati "A" e "B", parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- 8) di stabilire che per i campeggi la superficie assoggettata a tassazione è individuata facendo riferimento alla superficie mediamente utilizzabile per lo stazionamento dei veicoli ricreativi ovvero delle diverse strutture amovibili utilizzate dai campeggiatori con la conseguenza che; *i*) l'area imponibile di ogni singola piazzola è determinata per le piazzole di superficie fino a 25 m² in base alla puntuale misurazione della piazzola stessa; *ii*) per le piazzole di superficie compresa tra 25 e 35 m² la superficie tassabile è individuata nella misura fissa pari a 25 m²; *iii*) per le piazzole di superficie superiore a 35 m² l'area imponibile è ridotta del 25%;
- 9) di dare atto che l'agevolazione a favore di soggetti in grave disagio economico prevista dall'art. 21 del Regolamento e che la copertura finanziaria è assicurata con risorse diverse dai proventi del tributo;
- 10) di prevedere un'agevolazione per l'utenza non domestica di importo pari all'esenzione dal tributo per i locali utilizzati dall'Amministrazione Comunale per funzioni istituzionali, dando atto che tale agevolazione pari a 800.000,00 euro è stata iscritta a bilancio di previsione 2023 e la relativa copertura finanziaria è assicurata con risorse diverse dai proventi del tributo;
- 11) di dare atto dell'ampia possibilità di rateizzazione anche sui versamenti ordinari, prevista dall'art. 34 del vigente regolamento TARI e dal vigente Regolamento delle Entrate del Comune di Genova;
- 12) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, commi 13-bis e 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, come modificato dall'articolo 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito in Legge 58/2019;
- 13) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI GENOVA

CODICE UFFICIO: 127 0 0

Proposta di Deliberazione N. 2023-DL-100 DEL 13/04/2023

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2023

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

- 1) Allegato A
- 2) Allegato B
- 3) Allegato 1
- 4) Allegato 2

Il Dirigente
Dott.ssa Natalia Boccardo

Il Dirigente
Dott. Michele Prandi

RIDUZIONE PER COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Beneficiari

I cittadini residenti nel comune di Genova, intestatari ai fini TARI di un'utenza domestica, per la sola abitazione di residenza.

Agevolazione

Per giardini o terrazzi piantumati di superficie non inferiore a 15 m², di pertinenza dell'immobile o in godimento al richiedente:

- Riduzione di Euro 10,00 per le utenze con un singolo occupante
- Riduzione di Euro 15,00 per le altre utenze.

Oppure:

Per balconi, terrazzi, giardini di pertinenza dell'abitazione di residenza, senza limite di superficie:

- 5 punti, da utilizzare entro l'anno, per la riduzione tariffaria prevista per il conferimento dei rifiuti alle isole ecologiche (è necessario raggiungere i 10 punti attraverso conferimento alle isole ecologiche).

Modalità

Autocertificazione, da presentare entro il mese di ottobre, attestante l'impegno a:

- praticare il compostaggio domestico in modo continuativo e nel rispetto delle regole stabilite;
- rispettare il divieto di conferire il compost prodotto nel cassonetto dei rifiuti;
- consentire al personale del Comune/Amiu, previo appuntamento concordato tra le parti, l'ingresso presso l'utenza domestica e presso i luoghi ove viene svolta la pratica del compostaggio, affinché possa essere verificata la effettiva separazione della frazione organica dei rifiuti e la corretta pratica del compostaggio.

I relativi moduli sono disponibili sul sito www.amiu.genova.it

Se il terreno dove sarà usato il compost è in godimento è necessario fornire copia del contratto di godimento e esplicita dichiarazione del proprietario di non usufruire della medesima riduzione e, in caso di compostaggio tramite cumulo, esplicita accettazione da parte del proprietario di questa pratica.

La riduzione è revocata d'ufficio in caso di mancata osservanza delle modalità di svolgimento della pratica e/o nel caso in cui l'utente non consenta la verifica che deve essere effettuata da parte degli operatori autorizzati in base a disposizioni regionali.

Per aver diritto all'accredito dell'incentivo è necessario essere in regola con i pagamenti TARI.

Validità

La dichiarazione è valida tre anni, salvo si verifichi che l'attività rechi pregiudizio a terzi, tempestiva rinuncia o a seguito dell'accertata perdita dei requisiti, con conseguente decadenza della riduzione tariffaria.

**Descrizione
del sistema
premiante**

Per terrazzi o giardini superiori a 15 m²:

Utenza singola

- esercitare la pratica del compostaggio domestico mediante una o più compostiere di capacità adeguata alla produzione della frazione umida dei rifiuti dell'utenza di riferimento ed utilizzare il compost prodotto in un giardino e/o in un terrazzo piantumato, purché di superficie non inferiore a 15 m², di pertinenza dell'immobile o in godimento al richiedente;
- realizzare, se le condizioni consentano di non recare pregiudizi a terzi, la pratica del compostaggio tramite cumulo solo se contestuale all'utilizzo in uno o più orti, di pertinenza dell'immobile o in godimento al richiedente.

Utenza multipla (fino ad un massimo di 4)

- esercitare la pratica del compostaggio domestico mediante una o più compostiere di capacità adeguata alla produzione della frazione umida dei rifiuti dell'utenza di riferimento ed utilizzare il compost prodotto in uno o più giardini e/o terrazzi piantumati, purché di superficie non inferiore a 15 m² per utenza, siano di pertinenza di una delle utenze, gestite da un referente responsabile debitamente indicato da tutti i richiedenti partecipanti;
- realizzare, se le condizioni consentano di non recare pregiudizi a terzi, la pratica del compostaggio tramite cumulo solo se contestuale all'utilizzo in uno o più orti, di pertinenza dell'immobile o in godimento ai richiedenti.

Per balconi, terrazzi, giardini di pertinenza dell'abitazione di residenza, senza limite di superficie:

- esercitare il compostaggio della frazione organica, con l'esclusione di carne e pesce, del rifiuto domestico, utilizzando il compost prodotto, mediante utilizzo compostiera (o sistema equipollente che escluda l'insorgere di emissioni odorigene e di altri inconvenienti igienici) di capacità adeguata alla produzione, per concimare le piante a dimora nel balcone, terrazzo o giardino di pertinenza dell'immobile.

RIDUZIONE PER AVVIO AL RICICLO

Beneficiari

I cittadini residenti nel Comune di Genova, intestatari ai fini TARI di un’utenza domestica, per la sola abitazione di residenza.

Riduzione

Riduzioni: euro 10,00 da 10 fino a 17,99 punti, euro 20,00 da 18 punti e oltre. La riduzione verrà riconosciuta sull’avviso di pagamento dell’anno successivo.

Modalità

Ad ogni conferimento all'intestatario TARI, identificato tramite tessera sanitaria o indicazione del codice fiscale, vengono accreditati i punti in funzione delle diverse tipologie di rifiuto (indicate nella tabella seguente), conferite a:

Isole Ecologiche cittadine;

Ecovan;

Ecocar.

Per ogni conferimento effettuato dall’intestatario TARI o da un componente del nucleo familiare viene consegnata apposita ricevuta dei punti accreditati.

Per l’esercizio del compostaggio domestico della frazione organica (escluso pesce e carne) su balconi, terrazzi, giardini di pertinenza dell’abitazione di residenza, con le modalità indicate nell’allegato A del presente provvedimento vengono accreditati 5 punti.

La partecipazione ai corsi di formazione in materia di raccolta differenziata e sul riuso dei materiali, organizzati da Amiu Genova spa, dà diritto all’accredito, per ogni nucleo familiare, di un punto che andrà a sommarsi a quelli ottenuti conferendo all’isola ecologica, Ecovan, Ecocar e/o effettuando il compostaggio domestico.

Per l’anno 2023 per avere diritto all’incentivo, è necessario accumulare entro il 31.12.2023:

- da un minimo di 10 sino a 17,99 punti per aver diritto ad una riduzione di euro 10,00;
- da 18 punti e oltre per aver diritto ad una riduzione di euro 20,00.

Le riduzioni non sono cumulabili e i punti eccedenti non danno diritto ad ulteriori incentivi.

Per aver diritto all’accredito dell’incentivo è necessario essere in regola con i pagamenti TARES/TARI.

L’elenco delle Isole Ecologiche e la disponibilità sul territorio di Ecovan ed Ecocar sono pubblicati sul sito www.amiu.genova.it

Tipologia	Punti	Unità misura
acquario	1	pezzo
armadio sino a 2 ante	2	pezzo
armadio da tre o più ante	3	pezzo
asciugacapelli	1	pezzo
aspirapolvere	2	pezzo
asse da stiro	1	pezzo
attaccapanni alto da pavimento	1	pezzo
bastone da tende in legno o metallo	1	pezzo
batteria per veicoli a motore	3	pezzo
bicicletta	1	pezzo
box doccia	1	pezzo
caldaia	3	pezzo
calorifero	1	pezzo
cappa aspirante	2	pezzo
carrozzina	1	pezzo
cassa acustica	1	pezzo
cellulare	1	pezzo
comò	2	pezzo
comodino	1	pezzo

condizionatore	3	pezzo
congelatore	3	pezzo
consolle videogiochi	1	pezzo
credenza	2	pezzo
cucina a gas	3	pezzo
divano	3	pezzo
ferro stiro	1	pezzo
finestra	1	pezzo
fornetto elettrico	2	pezzo
forno microonde	2	pezzo
frigorifero	3	pezzo
frullatore	1	pezzo
lampada e lampada al neon	0,5	pezzo
lampadario	1	pezzo
lavastoviglie	3	pezzo
lavatrice	3	pezzo
lavello acciaio o ceramica	1	pezzo
lettore dvd	1	pezzo
libreria	2	pezzo
lucidatrice	2	pezzo
macchinina a pedali o elettrica	1	pezzo
materasso	3	pezzo
mensola	0,5	pezzo
mobiletto di legno o metallico	1	pezzo
oli e vernici	0,5	Kg
paio di sci	1	pezzo
passellino	1	pezzo
pensile o base da cucina	1	pezzo
persiana	1	pezzo
personal computer	2	pezzo
piccoli elettrodomestici	1	pezzo
plafoniera	1	pezzo
poltrona	3	pezzo
porta	3	pezzo
rete letto	3	pezzo
riloga	1	pezzo
ripiano	0,5	pezzo
rubinetteria	0,5	Kg
sanitari (lavandino, piatto doccia,...)	1	pezzo
scaffale	0,5	pezzo
scala	1	pezzo
scaldabagno	3	pezzo
scarpiera	1	pezzo
scarponi sci (paio)	1	pezzo
scrivania	2	pezzo
sedia	1	pezzo
seggolini per auto	1	pezzo
seggione	1	pezzo
specchio da parete	1	pezzo
stendibiancheria	1	pezzo
tavolino	1	pezzo
tavolo da pranzo	2	pezzo
televisione	2	pezzo
triciclo	1	pezzo
vetrinetta, angoliere	2	pezzo
videoregistratore	1	pezzo

Utenze non domestiche

	Categorie	kc	kd
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,58	4,80
2	Cinematografi e teatri	0,43	3,50
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,59	4,80
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,76	6,25
5	Stabilimenti balneari	0,58	4,50
6	Esposizioni, autosaloni	0,51	4,22
7	Alberghi con ristorante	1,20	9,85
8	Alberghi senza ristorante	1,06	8,71
9	Case di cura e riposo	1,13	9,21
10	Ospedali	1,29	10,55
11	Uffici, agenzie	1,30	10,62
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,61	5,03
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,35	11,20
14	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze	1,30	10,50
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,80	6,70
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,68	13,73
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,32	11,00
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,00	8,22
19	Carrozzerie, autofficine, elettrauti	1,36	11,16
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,92	7,53
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,03	8,40
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,57	43,40
23	Mense, birrerie, hamburgerie	4,85	38,05
24	Bar, caffè, pasticcerie	3,96	31,60
25	Supermercati, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,02	16,55
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,45	20,08
271	Pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17	55,37
272	Ortofrutta	7,17	55,37
28	Ipermercati di generi misti	2,30	19,00
29	Banchi di mercato genere alimentari	6,80	53,00
30	Discoteche, night club	1,78	14,61

Utenze domestiche

		ka (*)	kb
1	componente	0,80	0,70
2	componenti	0,94	1,60
3	componenti	1,05	2,10
4	componenti	1,14	2,40
5	componenti	1,23	3,20
6	componenti	1,30	3,50

(*) il valore ka per le utenze domestiche è fissato nel DPR 158/1999 e non varia fra un valore minimo e uno massimo

Utenze non domestiche			
	Categorie	tariffa m ² parte fissa	tariffa m ² parte variabile
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,20	3,41
2	Cinematografi e teatri	1,63	2,49
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	2,24	3,41
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	2,89	4,44
5	Stabilimenti balneari	2,20	3,20
6	Esposizioni, autosaloni	1,94	3,00
7	Alberghi con ristorante	4,56	7,00
8	Alberghi senza ristorante	4,03	6,19
9	Case di cura e riposo	4,29	6,54
10	Ospedali	4,90	7,50
11	Uffici, agenzie	4,94	7,54
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	2,32	3,57
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	5,13	7,96
14	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze	4,94	7,46
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	3,04	4,76
16	Banchi di mercato beni durevoli	6,38	9,75
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	5,02	7,81
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	3,80	5,84
19	Carrozzerie, autofficine, elettrauti	5,17	7,93
20	Attività industriali con capannoni di produzione	3,50	5,35
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	3,91	5,97
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	21,16	30,83
23	Mense, birrerie, hamburgerie	18,43	27,03
24	Bar, caffè, pasticcerie	15,05	22,45
25	Supermercati, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	7,68	11,76
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	9,31	14,27
271	Pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	27,24	39,34
272	Ortofrutta	27,24	39,34
28	Ipermercati di generi misti	8,74	13,50
29	Banchi di mercato genere alimentari	25,84	37,65
30	Discoteche, night club	6,76	10,38

Utenze domestiche			
		tariffa m ² parte fissa	tariffa parte variabile
1	componente	1,45	95,77
2	componenti	1,70	218,91
3	componenti	1,90	287,31
4	componenti	2,06	328,36
5	componenti	2,23	437,81
6	componenti	2,35	478,86

Note:

- la tariffa non comprende il TEFA pari al 3%
- arrotondamento al settimo decimale per il calcolo della tariffa dovuta



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
127 0 0 N. 2023-DL-100 DEL 13/04/2023 AD OGGETTO:
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA SUI
RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2023**

PARERE TECNICO

(Art. 49 c.1 e Art. 147 bis c.1 D.Lgs. 267/2000)

Sulla sopracitata proposta si esprime, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

25/05/2023

Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa Natalia Boccardo



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
127 0 0 N. 2023-DL-100 DEL 13/04/2023 AD OGGETTO:
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA SUI
RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2023**

PARERE TECNICO

(Art. 49 c.1 e Art. 147 bis c.1 D.Lgs. 267/2000)

Sulla sopracitata proposta si esprime, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

25/05/2023

Il Dirigente Responsabile
Dott. Michele Prandi



COMUNE DI GENOVA

Modello per proposte di deliberazione relative a tariffe

ELEMENTI PER RELAZIONE AI SENSI
DELL'ART. 7 REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

CODICE UFFICIO: 127 0 0	DIREZIONE POLITICHE DELLE ENTRATE
Proposta di Deliberazione N. 2023-DL-100 DEL 13/04/2023	
Modifica tariffe	

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2023

a) La presente proposta di deliberazione modifica le previsioni di entrata iscritte nei documenti previsionali e programmatici relativamente all'anno in corso ed alla programmazione pluriennale?

SI

NO

Nel caso di risposta affermativa compilare il prospetto seguente

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova previsione	Differenza + / -

b) Sono già state comunicate alla Direzione Ragioneria le previsioni di entrata per la predisposizione dei nuovi documenti previsionali e programmatici?

SI

NO

c) La presente proposta di deliberazione modifica le previsioni di entrata relative ai nuovi documenti previsionali e programmatici?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto seguente:

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova previsione	Differenza + / -

d) La presente proposta di deliberazione modifica le previsioni di uscita iscritte nei documenti previsionali e programmatici relativamente all'anno in corso ed alla programmazione pluriennale?

SI

NO

e) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a tariffe di società/enti partecipati, è coerente con la necessità di assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell'Ente?

SI

NO

Criteria di aggiornamento delle tariffe: tariffe definite in base al metodo normalizzato recato dal D.P.R. 158/1999 in base al Piano Economico finanziario 2022-2025 relativo al servizio di gestione dei rifiuti del Comune di Genova validato dalla Città Metropolitana con atto n. 984/2022.

Genova, 25/05/2023

Il Dirigente
Dott.ssa Natalia Boccardo

Il Dirigente
Dott. Michele Prandi



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
127 0 0 N. 2023-DL-100 DEL 13/04/2023 AD OGGETTO:
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA SUI
RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2023**

PARERE REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

25/05/2023

Il Dirigente Responsabile
[Dott.ssa Villa Stefania]



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
127 0 0 N. 2023-DL-100 DEL 13/04/2023 AD OGGETTO:
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA SUI
RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2023**

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)

Non necessita.

25/05/2023

Il Direttore Servizi Finanziari
[dott.ssa Magda Marchese]